



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva di Appello,

- visto il reclamo pervenuto in data 21/4/2022, prot. n.455 , presentato dal Rugby Belluno ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Giancarlo Pasa avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale del Veneto, Comunicato GST Under15 N.15, pubblicato in data 13/4/2022 con cui, in relazione al raggruppamento Under 15 del 9/4/2022, Belluno Rugby ASD v Grifoni Rugby Oderzo, l'allenatore della stessa reclamante, Sig. De Polo Alessandro è stato sanzionato con l'interdizione di sei settimane (dal 14/4/2022 al 25/5/2022), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), del Regolamento di Giustizia;
 - considerato che il predetto reclamo è fondato su di un dedotto scambio di persona tra il tesserato individuato dall'arbitro della gara e quello che era stato poi indicato nel referto arbitrale;
 - rilevato che nello stesso reclamo viene dedotto che la Rugby Belluno ASD, in ottemperanza alle "Linee Guida del nuovo Regolamento di Giustizia", approvate dal Consiglio Federale del 19/12/2014, relative ai cosiddetti "errori materiali", aveva tempestivamente presentato allo stesso Giudice Sportivo Territoriale un'istanza in autotutela volta a far infliggere la squalifica al tesserato che era stato effettivamente individuato dall'arbitro nel corso della gara, che, tuttavia, non aveva avuto seguito;
 - considerato che nelle more del procedimento innanzi a questa Corte è pervenuta la email del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale del Veneto in data 27 aprile 2022, con cui comunica che, dando seguito all'istanza in autotutela *de quo*, dopo avere sentito il direttore di gara, ha provveduto "*ad irrogare la sanzione già stabilita per il signor De Polo Alessandro (6 settimana di interdizione a sensi articolo 28/1 lettera c del Reg. di Giustizia) al signor Fullin Giuseppe tessera 105109, con decorrenza dal 14/04/2022 al 25/05/2022 compresi*";
 - visto il Comunicato GST del Comitato Regionale del Veneto Under 15 N.15 Bis del 27 aprile 2022 pubblicato in pari data;
 - ritenuta cessata la materia del reclamo presentato dalla Rugby Belluno ASD innanzi la Corte Sportiva d'Appello;
- Tutto ciò premesso e considerato,

P.Q.M.

- dichiara estinto il procedimento pendente per cessata materia del contendere;
- nulla è dovuto per il contributo funzionale.

Si comunichi

Roma, 28 aprile 2022

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello
Avv. Achille Reali